

Spiegazione delle note

A. Regole generali

Le note per casi identici sono uniformi.

La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS **1** a **14** oppure RU **1948** e annate successive). Se nella CS l'atto fu riprodotto con modifiche, è indicata anche la fonte del testo primitivo (es. RU **1** 1 e CS **1** 3).

Gli atti normativi sono normalmente citati con data, titolo e nota con il riferimento alla RS. Se nella prima citazione si aggiunge l'abbreviazione tra parentesi, nel resto del testo l'atto sarà citato solo con l'abbreviazione e la nota RS.

Le pubblicazioni ufficiali (RU, FF) sono citate con la prima pagina della pubblicazione.

B. Luogo del richiamo di nota

Il *richiamo* (piccolo numero sopraelevato) indica, secondo dove si trova, a quale parte del testo si riferisce la nota:

il *richiamo apposto al numero di un'unità (titolo, capitolo, sezione o articolo)* significa che la nota concerne l'intera unità;

il *richiamo posto direttamente dopo un numero o una lettera* significa che la nota concerne tale numero o lettera;

il *richiamo posto dopo la fine di un capoverso o di un periodo*, significa che la nota concerne l'intero capoverso o periodo;

il *richiamo nel testo, dopo un termine o una locuzione* significa che la nota concerne tale termine o locuzione.

il *richiamo nel testo dopo la rubrica* significa che la nota concerne tale rubrica. Se la rubrica contiene un rimando tra parentesi, la nota alla fine della parentesi concerne l'insieme rubrica e rimando.

Se il *richiamo è posto dopo la data o il titolo di un atto menzionato in una disposizione*, la nota ne indica la fonte. Se l'atto è decaduto, con la fonte del testo primitivo e della sua eventuale abrogazione sono indicate parimente, fra parentesi quadre, le fonti delle modifiche che sussistevano al momento della decadenza.

C. Esempi e significato di singole note secondo i casi cui si riferiscono

Gli esempi si riferiscono alla pratica attuale. Le vecchie note nei testi della RS sono adattate a mano a mano.

1. Note formali

11 Introduzioni

111 *Introdotta dall'art. 1 n. 1 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 83).*

La nuova disposizione inserita nel testo è stata *formalmente* introdotta. La nota non recita il titolo dell'atto modificatore poiché questo ha come *unico oggetto* la modifica dell'atto in questione. La data dell'entrata in vigore è indicata *in tutti i casi*. La parentesi indica la fonte RU dell'atto modificatore.

12 Modifiche

121 *Nuovo testo approvato dal Comitato dei Ministri e dall'Assemblea Consultiva il 18 set. 1970 ed entrato in vigore per la Svizzera il 14 ott. 1970 (RU 1971 67).*

La disposizione è stata modificata *formalmente* ed ha ricevuto il nuovo testo riportato nell'atto.

122 *Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della quarta Conv. completa dell'11 dic. 1996, approvata dall'AF il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442 2441; FF 1997 III 1053).*

La disposizione è stata modificata *formalmente* ed ha ricevuto il nuovo testo riportato nell'atto. L'atto modificatore è dovuto esser stato approvato dall'AF. La parentesi recita la fonte RU della modifica e della decisione dell'approvazione, nonché la fonte FF del messaggio.

123 *Aggiornato giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. n.1/90 del Comitato misto del 2 mag. 1990, in vigore dal 1° lug. 1989 (RU 1990 1431).*

Gli allegati contengono sovente delle tabelle, degli schizzi e dei formulari che sono parzialmente modificati. Una nota generale all'inizio dell'allegato recita le fonti delle modifiche.

13 Abrogazioni

- 131 *Abrogato dall'art. 16 n. 3 della Conv. del 26 feb. 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini (RU 2008 3943).*

L'articolo non pubblicato nel testo è stato *formalmente* abrogato.

Il titolo di un atto base (contenuto materiale autonomo e proprio numero RS) è riportato nella nota alla modifica.

La data dalla quale l'abrogazione ha effetto è riportata *in tutti i casi*.

14 Correzioni

- 141 *Correzione del 25 sett. 2014/7 gen. 2015 (RU 2015 421). Concerne soltanto il testo tedesco.*

Di regola, quando una disposizione è sostituita da una rettifica formalmente pubblicata, la correzione è segnalata in una nota. Quando la correzione concerne unicamente i testi nelle altre due lingue, ciò è segnalato e perciò anche la data dello stato del testo è adattata.

- 142 *Introdotta dall'art. 1 del Prot. del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611). Correzione del 3 giu. 2014 (RU 2014 1323).*

Qualora già ci fosse, alla disposizione da correggere, una nota che la modifica, la correzione viene segnalata in una seconda frase.

- 143 *Nuovo termine, in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 823 1452).*

Quando la rettifica concerne l'insieme di una disposizione modificata e la correzione è pubblicata prima dell'entrata in vigore della modifica, la fonte è eccezionalmente integrata come secondo riferimento RU nella nota esistente.

- 144 *Aggiornato dalla correzione del 12 feb. 2013 (RU 2013 543)*

Nel caso della rettifica di un allegato, la correzione è segnalata in una nota generale all'inizio dell'allegato, rispettivamente è completata la nota generale esistente.

2 Note indicanti la fonte d'atti decaduti

Queste note sono sempre tra parentesi quadre [].

- 21 *[RU 1951 962, 1955 866, 1957 71. RU 1966 619 art. 49 n. (1)]. Ora vige la Conv. del 25 feb. 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale (RS 0.831.109.136.1).*

Le citazioni prima del punto concernono le fonti dell'atto e delle sue modifiche; quella dopo il punto recita la fonte dell'atto abrogatorio. La nota recita inoltre la convenzione ora in vigore che sostituisce l'atto abrogato.

- 22 *[RU 37 862]. A questo art. corrisponde ora l'art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501).*

L'atto al quale la nota si riferisce, cita l'art. 36 dello Statuto della vecchia Corte permanente di giustizia internazionale. La nota indica, tra parentesi quadra, il riferimento di questo statuto, ora caduco, e la disposizione dell'attuale statuto, che corrisponde all'art. 36 dello statuto precedente.

3 Adeguamento di denominazioni e rimandi

- 31 *La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal (Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.)*

Nel caso di un adeguamento di designazioni di unità amministrative in riserve, dichiarazioni e liste delle autorità della Svizzera, modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa del Consiglio federale, su riserva della notificazione alle Parti o al Depositario.

- 32 *Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2011.*

Nel caso di un adeguamento di rimandi in seguito ad una richiesta formale da parte di un Ufficio alla Cancelleria federale, su riserva della notificazione alle Parti o al Depositario.

- 33 *Oggi: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (vedi RU 2012 3631)*

Nel caso di un adeguamento di rimandi in seguito ad una richiesta formale da parte di un Ufficio alla Cancelleria federale, su riserva della notificazione alle Parti o al Depositario.

4 Approvazione

41 *Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).*

Approvazione del Consiglio federale tramite un decreto federale che approva diversi Accordi.

42 *RU 1987 1806*

Approvazione del Consiglio federale tramite un decreto federale che approva solo l'Accordo in questione.

5 Traduzione

51 *Traduzione dal testo originale francese.*

La nota di viene ripresa, senza modifica, dalla RU. A ciò fa eccezione la mancata ripresa della RO.